SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. **30.**

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato *B* della legge stessa;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto legislativo disciplina:

a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere *a)* e *b)* per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) «familiare»:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera *b)*;

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera *b)*;

c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Art. 3.

Aventi diritto

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

Art. 4.

Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Art. 5.

Diritto di ingresso

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.

4. Nei casi in cui è esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

Art. 6.

Diritto di soggiorno fino a tre mesi

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

Art. 7.

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere *a)*, *b)* o *c)*.

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)*.

3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera *a)* quando:

a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro

di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Art. 8.

Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 9.

Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*;

b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*;

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*.

4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;

b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

Art. 10.

Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso, qualora richiesto;

b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

Art. 11.

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.

Art. 12.

Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

Art. 13.

Mantenimento del diritto di soggiorno

1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finché hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.

3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;

a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.

Art. 14.

Diritto di soggiorno permanente

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

3. La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Art. 15.

Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

Art. 16.

Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea

1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.

2. L'attestato di cui al comma 1 può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

Art. 17.

Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».

2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente è presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed è rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il rilascio dell'attestazione è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

Art. 18.

Continuità del soggiorno

1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonché i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

Art. 19.

Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre

disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera *b)*, salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.

4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

Art. 20.

Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico

1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.

4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.

7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 è adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.

9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.

Art. 21.

Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

Art. 22.

Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento

1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.

4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso è presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.

5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione è autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

6. La parte può stare in giudizio personalmente.

7. Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.

10. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

Art. 23.

Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater)*, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

Norme finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legi-

slativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.

3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

AMATO, *Ministro dell'interno*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva n. 2004/38/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 158 del 30 aprile 2004.

— La legge 18 aprile 2005, n. 62 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2002, n. 83, supplemento ordinario.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

«Art. 2 *(Stato di disoccupazione)*. — 1. La condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3. Le regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.

4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:

a) sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;

b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.

5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.».

— L'art. 737 c.p.c. è inserito nel Capo VI (Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio) del Titolo II (Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato di persone) del libro Quarto (Dei procedimenti speciali).

Note all'art. 9:

— La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, reca: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, reca: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente».

— Si riporta il testo degli articoli 29, comma 3, lettera *b)* e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»:

«Art. 29 *(Ricongiungimento familiare)*. — 1-2. *(Omissis).*

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-*bis*, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) (omissis);

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.».

«Art. 6 *(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)*. — 1.-6. *(Omissis)*.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)».

Nota all'art. 11:

— L'art. 30, comma 5, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così recita:

«Art. 30 *(Permesso di soggiorno per motivi familiari)*. — 1.-4. *(Omissis)*.

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.».

Nota all'art. 12:

— Per l'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, vedi note all'art. 11.

Nota all'art. 13:

— Per l'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, vedi note all'art. 7.

Nota all'art. 15:

— Il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, reca: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

Nota all'art. 16:

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca: «Codice dell'amministrazione digitale».

Nota all'art. 20:

— La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989».

Nota all'art. 22:

— Per l'art. 737 del codice di procedura civile, vedi note all'art. 8.

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

— Si riporta il testo dell'art. 11-*ter*, comma 7, l'art. 11, comma 3, lettera *i-quater)*, e l'art. 7, secondo comma n. 2) della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a)-i-ter) (omissis);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.».

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — *(Omissis)*.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *(omissis)*.

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

Note all'art. 25:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, reca: «Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.».

— Il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, reca: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo C)».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note all'art. 11.

07G0033

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2007, n. **31.**

Regolamento concernente modalità di gestione e funzionamento del fondo per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici» e, in particolare, l'articolo 1, il quale attribuisce ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali;

Visto il comma 1 dell'articolo 6-*bis* della legge n. 157/1999 aggiunto dall'articolo 39-*quaterdecies*, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, con il quale è stabilito che le risorse erogate ai partiti politici ai sensi della stessa legge n. 157 costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse e che i creditori dei partiti e movimenti politici non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave;

Visto il comma 2 dell'articolo 6-*bis* della predetta legge n. 157/1999 che prevede l'istituzione di un fondo di garanzia, alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati dall'articolo 1 della citata legge n. 157/1999, per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente normativa con modalità di gestione e funzionamento stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, con la quale nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 è stato istituito, tra l'altro, il capitolo 1638 denominato «Fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 193/MIX/13646 del 30 novembre 2006;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del Fondo di garanzia

1. Il Fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, calcolate annualmente sulla base di quanto spettante ai movimenti e partiti politici secondo le previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 157/1999, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Art. 2.

Oggetto ed efficacia della garanzia statale

1. Ai fini del presente decreto per debiti maturati si intendono quelli a fronte di crediti comprensivi di tutti gli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità per procedere all'adempimento dell'obbligazione. Nel caso di titoli giudiziari tali requisiti si intendono soddisfatti con il deposito degli stessi anche se intervenuto successivamente alla data del 5 giugno 1999.

2. La garanzia del Fondo opera quale garanzia di ultima istanza volta al ripianamento delle perdite che i creditori dei partiti e movimenti politici dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva relative alle altre eventuali garanzie primarie reali o fideiussorie dei partiti medesimi o di soggetti terzi.

Art. 3.

Motivi di non operatività della garanzia del Fondo

1. Sono motivi di non operatività della garanzia del Fondo:

a) il ritardo non giustificato e la non tempestività nel dare corso alle procedure esecutive che ha pregiudicato o, comunque, non consentito il recupero del credito;

b) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi.

Art. 4.

Richiesta di operatività della garanzia statale

1. La richiesta di escussione della garanzia è presentata tramite raccomandata dai creditori al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V, di seguito denominato «Ministero» e, per conoscenza all'amministrazione del partito o movimento politico interessato, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione comprovante:

a) la sussistenza del debito maturato antecedentemente alla data del 5 giugno 1999;

b) i risultati delle procedure di recupero attivate dai creditori.

3. Gli amministratori entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma 1 trasmettono al Ministero la documentazione comprovante la costituzione del debito anteriormente al 5 giugno 1999 nonché le vicende di natura amministrativa e giudiziaria relative al debito stesso.

4. Il Ministero può richiedere ai creditori ed agli amministratori ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'attivazione della garanzia statale.

5. Il Ministero provvede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse e al relativo pagamento ripartendo ogni anno le disponibilità del Fondo in misura proporzionale alle richieste, dopo aver accertato la sussistenza dei crediti e l'ammontare delle perdite. La ripartizione proporzionale è effettuata ogni anno sui crediti residui fino alla loro completa estinzione.

6. Le domande relative ai crediti sub-iudice sono accolte con riserva salvo l'esito del giudizio. Essi hanno accesso alla ripartizione al momento dello scioglimento della riserva stessa.

Art. 5.

Determinazione della perdita da rimborsare

1. L'importo della perdita che il Fondo può rimborsare è composta dall'ammontare del credito rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 353

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1 e dell'art. 6-*bis*, comma 1 e comma 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante: «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1999, n. 129, è il seguente:

«Art. 1 *(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici)*. — 1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

1-*bis*. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-*bis* per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione estero, di cui all'art. 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere.

2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei *referendum*, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

4. In caso di richiesta di uno o più *referendum*, effettuata ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di *referendum* effettuate ai sensi dell'art. 138 della Costituzione.

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi

stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400.

5-*bis*. Per il rimborso previsto dal comma 1-*bis*, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

9. All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800". Al medesimo comma, le parole: "degli abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali".

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

«Art. 6-*bis (Garanzia patrimoniale)*. — 1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'art. 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'art. 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Il testo dell'art. 39-q*uater decies* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2005, n. 303), convertito, con modificazioni, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2006, n. 49, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 39-*quaterdecies (Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195)*. — 1. All'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, le parole: "i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquantamila".

2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 6, terzo periodo, le parole: "è interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "è comunque effettuato";

b) all'art. 1, comma 6, il quarto periodo è soppresso;

c) all'art. 1, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi";

d) dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

Art. 6-*bis (Garanzia patrimoniale)*. — 1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'art. 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'art. 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera *a)*, si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.

4. All'art. 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.».

— Il testo dell'art. 2740 del codice civile è il seguente:

«Art. 2740 *(Responsabilità patrimoniale)*. — Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.».

— La legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Per il comma 5 dell'art. 1 della citata legge 3 giugno 1999, n. 157, si vedano le note alle premesse.

07G0045

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2007.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005, con il quale il predetto stato di emergenza è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che il persistente massiccio afflusso di stranieri extracomunitari irregolari che giungono in Italia continua ad essere particolarmente rilevante, ed è caratterizzato da episodi di alta drammaticità;

Considerato che le attività necessarie al contrasto ed alla gestione del fenomeno immigratorio, messe in atto finora dalle amministrazioni competenti, sia sul piano amministrativo che su quello operativo, si sono rivelate particolarmente incisive per cui si rende necessario, anche in relazione alle nuove dimensioni del fenomeno, porre in essere ulteriori interventi e strategie che assicurino un livello di operatività almeno non inferiore a quello attuale;

Ravvisata pertanto la necessità di continuare a fronteggiare la persistente situazione di criticità in rassegna con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la nota del Ministro dell'interno del 20 febbraio 2007 con la quale è stata rappresentata la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari che giungono in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02662

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Golodnaya Marina Yurievna, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Golodnaya Marina Yurievna, nata il 19 luglio 1962 a San Pietroburgo (Federazione Russa), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere economista con specializzazione in organizzazione dell'elaborazione meccanizzata dell'informazione relativa al settore economico conseguito in Russia e rilasciato dall'Istituto politecnico «M.I. Kalinin» di Leningrado in data 14 giugno 1988, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri, sezione A - settore dell'informazione ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il titolo così conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare le attività professionali di competenza della qualifica di cui è in possesso la sig.ra Golodnaya, come confermato nella dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a San Pietroburgo datata 17 maggio 2006;

Considerato inoltre la richiedente ha conseguito il diploma di perfezionamento professionale in contabilità ed auditing presso l'Università statale dell'economia e finanze - Istituto intersettoriale di perfezionamento professionale e di qualifica del personale dirigente di San Pietroburgo in data 30 giugno 1997;

Considerato che la sig.ra Golodnaya ha, altresì, documentato lo svolgimento di attività professionale svolta nella Federazione Russa fino al 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Roma in data 28 novembre 2005 con scadenza il 28 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Golodnaya Marina Yurievna, nata il 19 luglio 1962 a San Pietroburgo (Federazione Russa), è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi volto a fornire all'istante una sufficiente preparazione in materia di impianti di telecomunicazioni; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze in materia di impianti di telecomunicazioni.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A02605

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Espeche Josè Eduardo, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 15, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Espeche Josè Eduardo, nato il 10 marzo 1968 a Santa Cruz (Argentina), cittadino italiano, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di ingeniero civil conseguito in Argentina presso la «Universidad Nacional de Tucumàn» (Argentina) in data 20 settembre 1996 e rilasciato l'8 agosto 1997 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è stato iscritto al «Consejo Profesional de Ingenierìa y Arquitectura» dall'8 settembre 1997;

Vista l'esperienza professionale svolta dal sig. Espeche, come documentato in atti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Espeche Josè Eduardo, nato il 10 marzo 1968 a Santa Cruz (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) architettura tecnica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale.

07A02606

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Waltoft Maria Aurora Amie Cecilie, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Waltoft Maria Aurora Amie Cecilie nata il 28 giugno 1976 a Gentofte (Danimarca), cittadina danese diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo danese di psykolog, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di psicologa;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di bachelor degree in psychology, conseguito presso l'«University of Copenhagen» come attestato in data 31 ottobre 2002, e del «M.SC. Degree in Psychology» ottenendo il titolo di candidata psychologiae (Cand. Psych.) in data 6 gennaio 2005;

Rilevato che da informazioni dell'Ambasciata d'Italia a Copenaghen nel caso della sig.ra Waltoft Maria Aurora Amie Cecilie il titolo di candidata psychologiae, di cui è in possesso è condizione necessaria e sufficiente per esercitare la professione di psicologo in Danimarca secondo la legislazione danese e che l'«autorizzazione» dell'organismo ministeriale danese «Psycholognaevnet» è facoltativa;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 21 novembre 2006;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali: 1) psicologia clinica; 2) psicologia dinamica; 3) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente dodici mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Waltoft Maria Aurora Amie Cecilie nata il 28 giugno 1976 a Gentofte (Danimarca) cittadina danese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia clinica; 2) psicologia dinamica; 3) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente dodici mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A02607

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Bontempo Antonella Maria, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bontempo Antonella Maria nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 15 novembre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di ingenieur ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il diplomingenieurin (Dipl.Ing. FH), presso la «Fachhochschule Frankfurt am Main University of Applied Sciencies» in data 28 giugno 2002 e del titolo di «Master of Science M.SC Sustainable Energy Competence» presso la «Fachhonchsule Rottenburg» del 31 maggio 2005;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 21 novembre 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania e che ha prodotto attestati di formazione;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bontempo Antonella Maria, nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 15 novembre 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore civile ambientale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) scienza delle costruzioni, 2) tecnica delle costruzioni, 3) topografia, 4) estimo e solo orale 5) ordinamento e deontologia professionale oltre che su deontologia professionale (solo orale) oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio di un anno.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A02608

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Dumitrescu Paul, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Dumitrescu Paul, nato a Vata, distretto Arges (Romania) il 22 novembre 1959, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale rumeno di inginer in profilul mecanic specializarea autovehicule rutiere, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di inginer in profilul mecanic specializarea autovehicule rutiere, conseguito presso l'«Istitutul Politehnic Bucuresti facultatea de Transporturi» in data 3 gennaio 1986 e che il titolo così conseuito di inginer in profilul mecanic conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere sez. A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Dumitrescu Paul, nato a Vata, distretto Arges (Romania) il 22 novembre 1959, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo di studio valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

07A02609

DECRETO 14 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Eck Volker Kurt, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di chimico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Eck Volker Kurt, nato a Heidelberg (Germania) il 9 febbraio 1956, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di chemiker, conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di chimico;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico diplom-chemiker presso la «Freie Universitat Berlin Fachbereich Chemie» in data 5 dicembre 1980 e rilasciato in data 3 marzo 1981 e di un dottorato di ricerca «Eines Doktors der Naturwissenschaften» conseguito presso la «Frei Universitat Berlin» in data 24 giugno 1983;

Considerato che in Germania la libera professione di chimico non è regolamentata, il sig. Eck ha dimostrato il possesso di due anni di esperienza professionale con idonea documentazione attestante lo svolgimento di attività professionale presso la «Schering» dal 1983 al 2000;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 21 novembre 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sez. A, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Eck Volker Kurt, nato a Heidelberg (Germania) il 9 febbraio 1956, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

07A02610

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 2007.

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15 marzo 2005 e 13 marzo 2006 con i quali l'Autorità di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per gli esercizi 2001-2005;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura ditali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Considerato che è in corso di predisposizione il regolamento di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2006, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2006, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A02738

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2007.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «La Francesca» di Rionero in Vulture.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, n. 3585 con il quale, a seguito del parere non favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 dicembre 2004 in merito alla certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese, prodotta dalla società titolare, è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «La Francesca» di Rionero in Vulture (Potenza);

Considerato che la società Cutolo Michele & Figli S.p.A., titolare dell'acqua minerale sopra nominata, ha fatto pervenire unitamente alla documentazione inerente l'intervento di recupero e risanamento del pozzo di emungimento dell'acqua, anche la certificazione analitica relativa alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 1° marzo 2007;

Visti gli atti dell'Ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «La Francesca» di Rionero in Vulture (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A02679

DECRETO 13 marzo 2007.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 26 novembre 2003, articolo 2, comma 5, relativo all'iscrizione della sostanza attiva mecoprop nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE del 17 luglio 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva mecoprop;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 novembre 2003 che ha stabilito la presentazione entro il 30 novembre 2006 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva mecoprop o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 novembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva mecoprop in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mecoprop elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 secondo quanto previsto dal art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 novembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 maggio 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti mecoprop revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
1.	7841	Compo erbicida per tappeti erbosi	27/06/89	Compo agricoltura S.p.a.
2.	0912	Weedar CMPP	25/01/73	Isagro S.p.a.
3.	0512	Erbitox Risaia M	02/12/71	Siapa S.r.l.

07A02700

DECRETO 13 marzo 2007.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute 16 ottobre 2003, articolo 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE del 15 maggio 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva propizamide;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 16 ottobre 2003 che ha stabilito la presentazione entro il 30 settembre 2006 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva propizamide o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva propizamide in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propizamide elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 secondo quanto previsto dal art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 16 ottobre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti propizamide revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
1.	1311	KERB 50W	14/01/74	Dow Agrosciences Italia S.r.l.

07A02701

DECRETO 13 marzo 2007.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 28 marzo 2003, articolo 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 28 marzo 2003 che ha stabilito la presentazione entro il 31 ottobre 2006 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva deltametrina o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 28 marzo 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva deltametrina in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva deltametrina elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 28 marzo 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 ottobre 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti deltametrina revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

	Reg. n.	**Prodotto fitosanitario**	**Data di registrazione**	**Impresa**
1.	**4523**	BITAM 1,7 EC	02/11/81	Bayer Cropscience Srl
2.	**8590**	BITAM BLU	03/12/94	Bayer Cropscience Srl
3.	**4522**	DECIS BLU	02/11/81	Bayer Cropscience Srl
4.	**11768**	IBT 25	12/11/03	Bayer Cropscience Srl
5.	**10453**	STICK STRONG	19/04/00	Bayer Cropscience Srl.
6.	**12105/PPO**	DECIS PPO	12/07/04	Bayer Cropscience Srl.
7.	**11218**	SPLENDOUR	22/02/02	Cheminova A/S
8.	**11193/PPO**	COMPO INSETTICIDA AFICIDA	05/02/02	Compo Agricoltura S.P.A.
9.	**11616/PPO**	HOBBYFLOR READY	03/03/03	Erregi S.R.L.
10.	**11006/PPO**	HOBBYFLOR	01/08/01	Ital Agro S.R.L.

07A02702

ORDINANZA 26 febbraio 2007.

Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 23 gennaio 2006, recante: «Misure sanitarie di lotta contro le pesti suine in Sardegna».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 5 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1989, n. 198, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il regolamento n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, di attuazione della direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, di attuazione della direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002 recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, di attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Visto il regolamento n. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 2006 n. 43 recante misure di lotta contro le pesti suine in Sardegna;

Visto il decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine (D.A.I.S) n. 11 del 16 giugno 2006 della Regione Sardegna pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna 30 giugno 2006 n. 21;

Vista la decisione 2006/875/CE della Commissione del 30 novembre 2006 che approva i piani per il controllo e la sorveglianza della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

Vista la decisione 2007/11/CE della Commissione del 20 dicembre 2006 che modifica la decisione 2005/362/CE del 2 maggio 2005 recante approvazione del programma di eradicazione della peste suina africana in Sardegna;

Vista la decisione 2007/12/CE della Commissione del 20 dicembre 2006 che modifica la decisione 2005/363/CE del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna;

Considerato che l'applicazione delle misure di potenziamento di lotta contro la peste suina africana in Sardegna, previste dall'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006, ha prodotto risultati positivi per l'eradicazione della malattia sul territorio regionale tali da, nel corso dell'anno 2006, non aver riscontrato nessun nuovo focolaio di peste suina africana;

Considerato che la Commissione europea con decisione 2006/875/CE ha approvato il piano di controllo e sorveglianza della peste suina africana presentato dall'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

Considerato che il 21 febbraio 2007 scade il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006;

Ritenuto pertanto necessario e urgente prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine del 21 febbraio 2007 previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006, per continuare ad applicare le misure ivi contenute di lotta contro le pesti suine nella Regione Sardegna e garantire quindi la salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico della regione nonché di quello nazionale e comunitario;

Acquisito il parere conforme espresso in proposito dal centro di referenza per le pesti suine presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine del 21 febbraio 2007, previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 23 gennaio 2006, è prorogato al 31 dicembre 2009.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 252

07A02697

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 dicembre 2006.

Proroga della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, e successiva proroga, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2003, recante il riconoscimento come organizzazione di produttori nel settore della pesca all'«Organizzazione di produttori della pesca di fasolari dell'alto Adriatico» soc. coop. a r.l., con sede in Venezia;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2006, concernente la soppressione del decreto ministeriale 5 ottobre 2005 relativo all'istituzione del «Comitato nazionale per i molluschi bivalvi»;

Ravvisata l'opportunità di prorogare la sperimentazione per la gestione comune della pesca delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia nonché dei fasolari con l'estensione anche nell'ambito delle acque di Monfalcone ai fini dell'assegnazione ai consorzi, delle relative gestioni;

Considerata la specificità del settore in relazione alle esigenze di carattere socio-economico nonché di ordine pubblico;

Valutato che non si sono registrati effetti negativi nel recente passato in relazione all'intesa tra i consorzi di Chioggia e Venezia per la gestione comune della pesca delle vongole nonché di Monfalcone, limitatamente ai «fasolari»;

Tenuto conto che in merito al rinnovo della sperimentazione sulla gestione comune è stato acquisito il parere favorevole della commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 20 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. La sperimentazione della gestione comune della pesca delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia nonché la gestione sperimentale della pesca dei fasolari istituita nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia è rinnovata per tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. Il comitato di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999, è integrato con il rappresentante della organizzazione di produttori della pesca di fasolari, citato nelle premesse.

Art. 3.

1. Per l'assegnazione della gestione comune della pesca delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia nonché dei fasolari nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, entro novanta giorni dalla fine della sperimentazione di cui al presente decreto, i singoli consorzi interessati sono tenuti a presentare alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura i risultati, corredati dal parere scientifico del rappresentante della ricerca.

Il presente decreto, inviato all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

07A02472

DECRETO 14 febbraio 2007.

Modalità di presentazione delle domande di contributo a seguito della dichiarazione di calamità naturale nel compartimento marittimo di Pescara per la moria di vongole nel mese di ottobre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Pescara, a seguito della moria di vongole nel mese di ottobre 2003»;

Vista la necessità di individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1 del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Pescara, a seguito della moria di vongole nel mese di ottobre 2003», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% della media dei redditi dell'impresa dell'anno della calamità (2003) e dell'anno successivo (2004), rispetto al reddito dell'anno precedente (2002).

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca
.... con sede in ....
via .... codice fiscale ....
partita IVA ....
iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calainita naturale nel compartimento marittimo di Pescara, a seguito della moria di vongole nel mese di ottobre 2003.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di..... al n....... ;

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da alti enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

2) numero del conto corrente bancario ....
intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca
sede di .... codice A.B.I. ....
codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la riduzione della media dei redditi dell'anno in cui è avvenuta la calamità (2003) e dell'anno successivo (2004), in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente alla calamità (2002), con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003 e 2004, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione della media dei redditi

dell'anno in cui è avvenuta la calamità (2003) e dell'anno successivo (2004), in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente alla calamità (2002), (se trattasi di ditte individuali);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2002, 2003 e 2004;

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi, ovvero copia delle dichiarazioni dei rediti relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle fmalità della presente istanza.

Data ....

Firma ....

07A02703

DECRETO 14 febbraio 2007.

Modalità di presentazione delle domande di contributo a seguito della dichiarazione di calamità naturale nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto per la moria di vongole nel mese di ottobre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, a seguito della moria di vongole nel mese di ottobre 2003»;

Vista la necessità di individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1 del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, a seguito della moria di vongole nel mese di ottobre 2003», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% della media dei redditi dell'impresa dell'anno della calamità (2003) e dell'anno successivo (2004), rispetto al reddito dell'anno precedente (2002).

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il direttore generale: ABATE

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto...
nato a.. il..
in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca ....
con sede in...
via ....codice fiscale........
partita IVA...
iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di........
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, a seguito della moria di vongole nel mese di ottobre 2003.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca ....al n. ....;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

2) numero del conto corrente bancario .... intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca .... sede di ....codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la riduzione della media dei redditi dell'anno in cui è avvenuta la calamità (2003) e dell'anno successivo (2004), in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente alla calamità (2002), con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003 e 2004, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione della media dei redditi dell'anno in cui è avvenuta la calamità (2003) e dell'anno successivo (2004), in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente alla calamità (2002), (se trattasi di ditte individuali);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2002, 2003;

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi, ovvero copia delle dichiarazioni dei rediti relativi agli anni 2002, 2003, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data..

Firma ....

07A02694

DECRETO 15 marzo 2007.

Modifica del piano dei controlli dei vini DOC «Valpolicella», approvato con decreto 21 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 31 luglio 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2004, concernente il conferimento al Consorzio tutela vini DOC Valpolicella e Recioto della Valpolicella dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Valpolicella» e con il quale, in particolare, è stato approvato il relativo piano dei controlli;

Visto il decreto 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Vista la richiesta presentata dal citato Consorzio di tutela in data 2 gennaio 2007, intesa ad apportare la modifica al piano dei controlli della DOC dei vini «Valpolicella» approvato con il predetto decreto ministeriale 21 gennaio 2004, al fine di prevedere, per le tipologie di vino DOC «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella l'obbligo dell'apposizione sui recipienti delle apposite fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Mipaaf, attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 20 febbraio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di Tutela e del rappresentante della Regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sulla predetta richiesta di modifica al piano dei controlli, nonché il nuovo testo della scheda 1- imbottigliatore - del piano dei controlli in questione, trasmesso dal citato Consorzio in data 1° marzo 2007, aggiornato alla luce delle osservazioni formali emerse nel corso della predetta riunione;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione della modifica del piano dei controlli della DOC «Valpolicella», nei termini sopra specificati, nonché per apportare la conseguente modifica all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto ministeriale 21 gennaio 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata la modifica al punto 8 della scheda 1 - imbottigliatore - del piano dei controlli per la DOC

«Valpolicella», approvato con il decreto ministeriale 21 gennaio 2004 richiamato nelle premesse, nel testo presentato dal Consorzio del vino Valpolicella in data 1° marzo 2007.

2. L'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 21 gennaio 2004 richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente testo: "*d*) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri il numero di lotto - previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità e, per le sole tipologie DOC «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella», le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali."

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A02598

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007.

Iscrizione della denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 148/2007 della commissione del 15 febbraio 2007, la denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» riferita alla categoria degli Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA «CAROTA DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO» I.G.P. INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Regolamento CEE n. 2081/1992

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», è riservata alle carote prodotte nel comprensorio dell'Altopiano del Fucino che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, redatto sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 2081/1992.

Art. 2.

Varietà coltivate

L'I.G.P. «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivars della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e derivanti dalle seguenti varietà: Maestro (Vilmorin); Presto (Vilmorin); Concerto (Vilmorin); Napoli (Bejo); Nandor (Clause); Dordogne (SG).

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;

colore: arancio intenso compreso il colletto;

contenuto: saccarosio > 3%;

beta carotene > 100 mg/kg;

acido ascorbico > 5 mg/kg;

proteine > 1,2%;

fibra > 1,2%;

proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea.

Per tutte le varietà la categoria commerciale deve essere extra e prima.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» di cui al presente disciplinare è l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino. La delimitazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni;

Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; S. Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 della regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F° n. 145 II° - F° n. 146 III° - F° n. 151 I° - F° n. 152 IV°.

PERIMETRAZIONE DELL'AREA
Altopiano del Fucino

Partendo da Avezzano (L'Aquila), percorrendo la strada via Fucino in direzione sud fino al km 2 si incontra il semaforo di Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riporterà esattamente al punto di partenza, si incontra la località Caruscino, si prosegue attraversando gli incroci di strada 7, strada 8, strada 10, strada 11 fino a Paterno di Avezzano località Pietragrossa, si prosegue sempre fino alla casa di guardia n. VI di Borgo strada 14. Senza lasciare la strada Circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di strada 17, strada 18, strada 19, strada 20 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di strada 22. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 23, strada 24, strada 25, strada 26, strada 27 fino ad arrivare al comune di Ortucchio incrocio di strada 28. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 29, strada 30, strada 31, strada 32 in località Balzone fino ad arrivare al comune di Trasacco incrocio di strada 36. Proseguendo e costeggiando sempre il canale allacciante meridionale si attraversano gli incroci di strada 37, strada 38, strada 39, strada 40 fino al comune di Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di strada 43, strada 44, strada 45 fino ad arrivare a Borgo Incile strada 1. Proseguendo ancora si incontra l'ex zuccherificio di Avezzano fino ad arrivare all'incrocio di via Fucino, punto di partenza.

Art. 4.

Origine del prodotto

La coltivazione delle carote in pieno campo è iniziata, nell'Altopiano del Fucino nel 1950.

I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato l'interesse degli agricoltori, che hanno così inserito la carota nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino.

Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha ridotto notevolmente fenomeni negativi come le proliferazioni di patologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo è da sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota, contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti nematocidi, effettuati con fumigazioni.

Il successo raggiunto da tale coltura, che la pone come coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo dell'Altopiano del Fucino, è individuabile anche nel grado di preferenza e nella notorietà che questa produzione riscontra nei mercati nazionali ed esteri. Una notorietà che induce molti operatori a far uso della denominazione di origine «Fucino» per commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione.

Ne consegue, pertanto, la necessità di garantire l'origine del prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilità delle varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un organismo conforme a quanto riportato al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, dovrà verificare anche la rispondenza del prodotto «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

Terreni - Semine - Tecniche colturali - Raccolta e lavorazione - Terreni

I terreni destinati alla coltivazione della carota dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella preparazione degli impianti si procede con:

aratura;

fresatura per l'affinamento della superficie;

rullatura per consentire una profondità di semina costante;

non è consentita la concimazione diretta mediante letamazione onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo.

Semine

La semina è esclusivamente meccanica per garantire uniformità di distribuzione e densità colturale ottimale dei semi. Si provvede a mettere a dimora il seme in interfile di 35-40 cm, mentre sulla fila il seme è distribuito su bande della larghezza di 5-7 cm oppure in file binate continue.

Il seme è posto ad una profondità variabile dai 0.5 ai 1,5 cm.

L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare obbligatoriamente è minimo di 4 anni.

Tecniche colturali

Eseguite normalmente a macchina, le operazioni colturali si effettuano facendo attenzione a non danneggiare le radici o costipare eccessivamente il terreno nelle interfile.

Sono comunque prescritte:

almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle infestanti e la riduzione di compattezza del terreno per assicurare uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti;

almeno una rincalzatura per evitare fenomeni di inverdimento del colletto.

Irrigazioni

Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il sistema usato è per aspersione.

Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino; tale scelta si rende necessaria per evitare danni alle piante a causa delle elevate temperature e della forte ventosità diurne che caratterizzano l'Altopiano del Fucino.

Raccolta e lavorazione

La raccolta è praticata valutando gli stadi di maturazione più idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di qualità fissate dalla regolamentazione comunitaria e delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

Il prodotto da destinare alla conservazione dovrà essere raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la cultivar.

Inoltre si dovrà tener conto dell'andamento climatico per garantire conservabilità e mantenimento delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Pertanto durante il periodo estivo (luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio così da evitare l'esposizione al sole del prodotto.

Appena raccolte, le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.

Caratteristiche del prodotto

Le carote ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione, devono avere le seguenti caratteristiche minime:

forma della radice prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice;

dimensioni e peso delle radici tali da soddisfare le norme comuni di qualità e confezionamento fissate dalla normativa comunitaria.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La diffusione della coltivazione nel territorio suddetto si identifica negli oltre 2000 ha investiti a carota. La produzione si attesta su circa 1,5 milioni di quintali annui, che rappresenta mediamente il 30% della produzione nazionale, il 5% della produzione europea e l'1% di quella mondiale.

La grandissima disponibilità di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attività correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonché la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto ciò ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorietà di area caroticola per eccellenza.

Art. 7.

Controlli e vigilanza

I controlli e la vigilanza saranno garantiti da un organismo conforme all'art. 10 del regolamento CEE2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni:

La denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» I.G.P. Indicazione geografica protetta, realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione. Sulle confezioni di cui sopra devono essere apposti tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quant'altro previsto dalle norme in materia.

È vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

la «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» certificata come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta.

L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui e trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

Il marchio di identificazione è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS) bordato di nero, Carota dell'Altoniano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P. della CE.
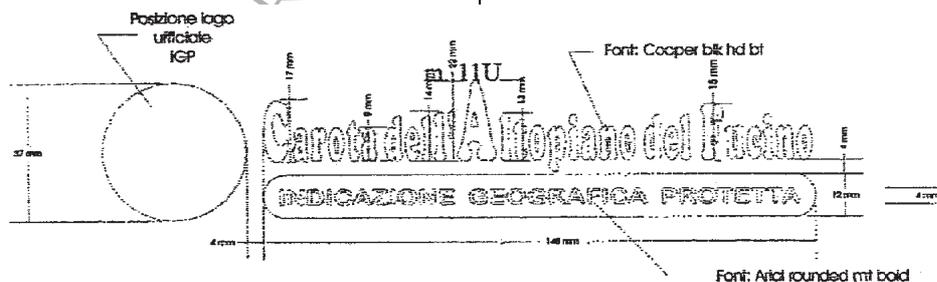
REGOLAMENTO (CEE) N.2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART.5
DOP ( ) I.G.P. (X)
N. Nazionale del fascicolo: 13/2002

1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: viaXX settembre n. 20 - 00187 Roma;
tel: 06-4819968 - fax: 06-42013126;
e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente.

2.1. Nome: Consorzio di tutela e valorizzazione degli ortaggi dell'altopiano del Fucino.

2.2. Indirizzo: p.zza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (L'Aquila) Tel. (39)863502231.

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: Classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale e trasformati - Carota.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2.

4.1. Nome: «Carota dell'altopiano del Fucino».

4.2. Descrizione: L'I.G.P. «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivar della specie «Daucus carota L.», derivanti dalle seguenti varietà: Maestro (Vilmorin); Presto (Vilmorin); Concerto (Vilmorin); Napoli (Bejo); Nandor (Clause); Dordogne (SG).

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

forma: - cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;

colore: - arancio intenso compreso il colletto;

contenuto: - saccarosio > 3%;

- beta carotene > 100 mg/kg;

- acido ascorbico > 5 mg/kg;

- proteine > 1,2%;

- fibra > 1,2%;

proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea.

Per tutte le varietà la categoria commerciale deve essere extra e prima.

4.3. Zona geografica.

La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» è l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino. La delimitazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; S. Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi

4.4. Prova dell'origine.

La coltivazione delle carote in pieno campo è iniziata, nell'Altopiano del Fucino nel 1950. I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato l'interesse degli agricoltori, che hanno così inserito la carota nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino.

Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha ridotto notevolmente fenomeni negativi come lo sviluppo di fitopatologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo è da sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota, contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti nematocidi, effettuati con fumigazioni.

Il successo raggiunto da tale coltura, che la pone come coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo dell'Altopiano del Fucino, è individuabile anche nel grado di preferenza e nella notorietà che questa produzione riscontra nei mercati nazionali ed esteri. Una notorietà che induce molti operatori a far uso della denominazione «Fucino» per commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione. Ne consegue, pertanto, la necessità di garantire l'origine del prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilità delle varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un organismo di controllo. Lo stesso, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, dovrà verificare anche la rispondenza del prodotto «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» alle prescrizioni del disciplinare di produzione.

4.5. Metodo di ottenimento.

Le tecniche di produzione riportano modalità ordinarie di coltivazione della carota individuabili nelle operazioni seguenti:

preparazione del letto di semina mediante: aratura; fresatura per l'affinamento della superficie; rullatura; concimazione che escluda l'uso di letame onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo.

La semina è esclusivamente meccanica per garantire uniformità di distribuzione e una ottimale densità colturale dei semi. Si provvede a mettere a dimora il seme in interfile di 35-40 cm, mentre sulla fila il seme è distribuito su bande della larghezza di 5-7 cm oppure in file binate continue. Il seme è posto ad una profondità variabile dai 0,5 ai 1,5 cm.

L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare obbligatoriamente è di minimo 4 anni. Le tecniche colturali sono eseguite normalmente a macchina.

Sono previste almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle infestanti e la riduzione di compattezza del terreno al fine di assicurare uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti; e almeno una rincalzatura per evitare fenomeni di inverdimento del colletto.

Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il sistema usato è per aspersione. Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino.

La raccolta è praticata valutando gli stadi di maturazione più idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di qualità fissate dalla regolamentazione comunitaria e delle caratteristiche di cui al punto 4.2.

Il prodotto da destinare alla conservazione dovrà essere raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la cultivar, considerando l'andamento climatico per garantire conservabilità e mantenimento delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Durante il periodo estivo (luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio così da evitare l'esposizione al sole del prodotto.

Appena raccolte le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.

4.6. Legame.

La grandissima disponibilità di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attività correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonché la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto ciò ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorietà di area caroticola per eccellenza.

L'Altopiano del Fucino, area particolarmente nota per la produzione di ortaggi, si colloca geograficamente nell'Italia centro-meridionale, in quella che è considerata la Regione dei Parchi, l'Abruzzo.

L'area interamente pianeggiante, ad una altitudine di 700 mt s.l.m., con i suoi 16.000 Ha, è circondata da monti di particolare interesse ambientale come quelli del «Parco nazionale d'Abruzzo», del «Velino-Sirente» e degli «Ernici-Simbruini.

La sua origine, quale zona agricola, non ci porta più lontano della fine del 1800 quando furono completate le opere di prosciugamento, ad opera del principe Alessandro Torlonia, di quello che era considerato il terzo lago d'Italia come estensione: Il Lago del Fucino.

Di fronte a questi eventi l'Altopiano del Fucino si può definire come «Territorio giovane, altamente produttivo ed incontaminato» che, grazie alla natura del terreno ed al clima particolarmente favorevole, riesce a trasmettere agli ortaggi peculiarità organolettiche e nutrizionali tali da essere apprezzate e riconosciute dai consumatori europei.

La natura del terreno è sabbioso-limoso con elevata quantità di calcare attivo, la reazione (PH) è tra subalcalina ed alcalina, con valori elevati di sostanza organica attribuibile anche alle laute concimazioni letamiche effettuate dagli agricoltori del Fucino con cadenza biennale.

Il clima è influenzato dalla presenza di catene montuose circostanti, dall'altitudine e dall'umidità relativa ceduta dalla fitta rete di canali che assicurano sia il fabbisogno idrico durante le coltivazioni che il recupero delle acque superflue in inverno. In sostanza si hanno inverni rigidi e piovosi mentre in estate il caldo investe tutto il territorio prevalentemente in luglio e metà agosto, inoltre, in considerazione dell'altitudine, la zona è caratterizzata da notevoli escursioni termiche che avvengono tra il giorno e la notte.

L'evoluzione colturale, successivamente alla bonifica, ha visto le prime coltivazioni di patate e barbabietole da zucchero, successivamente altre colture, tra cui le carote, hanno avuto il loro insediamento nell'Altopiano del Fucino, oltre per consentire un migliore avvicendamento colturale, anche per una maggiore specializzazione dei coltivatori unita all'intraprendenza degli stessi.

Il Fucino ha trovato nella carota la sua coltura trainante, grazie anche alle peculiarità che il territorio stesso riesce a trasmettere al prodotto.

Le carote prodotte nel Fucino, proprio per la tipologia dei terreni molto sciolti e privi di scheletro, si caratterizzano per la forma della radice, prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice, inoltre altre caratteristiche sono rintracciabili nel contenuto di elementi nutritivi: nelle Carote dell'Altopiano del Fucino vanno segnalati in positivo un levato contenuto in acido ascorbico (5 mg/Kg) e zuccheri totali con un equilibrato rapporto tra gli stessi. Il contenuto in glucidi è superiore allo standard e si accompagna ad un tenore in proteine dell'1,2%, mentre il contenuto in fibra (1,8%) rende maggiormente biodisponibile la quantità di oligoelementi presenti (calcio, ferro, fosforo e potassio).

Le vitamine nella «Carota dell'Altopiano del Fucino» costituiscono un altro degli elementi caratterizzanti che la rendono ben distinguibile; tiamina, riboflavina e soprattutto carotene (> 100 mg/kg) risultano presenti con alti valori.

4.7. Struttura di controllo.

Nome: Agroqualità.

Indirizzo: via Montebello n. 8 - 00185 Roma. (tel. 0647822463 - fax 0647822439).

4.8 Etichettatura.

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni:

la denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» I.G.P. Indicazione geografica protetta, realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione; tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quant'altro previsto dalle norme in materia.

È vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare. I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

la «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» certificata come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta.

L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

4.9. Logo.

Il marchio di identificazione è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P. della CE.

4.10. Condizioni nazionali.

Parte riservata alla commissione.

N. CE: ....

Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE: ....

07A02691

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 marzo 2007.

Autorizzazione all'Organismo «ECO S.p.a.», in Faenza, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità dei recipienti semplici a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 87/404/CEE e 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311 di attuazione delle direttive 87/404/ CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003, concernente adeguamento e semplificazione della documentazione da produrre per l'autorizzazione per gli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza con la quale l'Organismo «ECO S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna), via Mengolina 33, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti in cui alle direttive sopracitate;

Visto l'accreditamento SINCERT 067/A;

Vista l'autorizzazione a certificare ai sensi della direttiva 97/23/CE già concessa con decreto ministeriale 16 novembre 2005;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti in allegato II della direttiva 87/404/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'Organismo «ECO S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna), via Mengolina 33, è autorizzato alla certificazione per le direttive in premessa relativamente ai soli recipienti semplici a pressione non aventi rilevanza con problemi di sicurezza dall'incendio;

2. In relazione al precedente comma l'Organismo «ECO S.p.a.» verifica, prima dell'emissione in servizio di ogni tipologia di recipiente, la completezza delle istruzioni per l'uso di cui all'Allegato II, punto 2 al decreto legislativo 311/91, predisposte dal fabbricante e comprendenti la non idoneità per modalità di impiego connesse alla sicurezza dall'incendio.

Art. 2.

L'Organismo «ECO S.p.a.» esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

L'Organismo «ECO S.p.a.» esercita la sorveglianza CEE per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

L'Organismo «ECO S.p.a.» attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre, n. 311 secondo le forme e modalità in esso indicate.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive
BIANCHI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
BATTISTONI

07A02680

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Agroindustriale aree svantaggiate piemontesi - aggiornamento e integrazioni agevolazioni. (Deliberazione n. 186/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, determina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 164 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115/2006), con la quale è stato approvato il finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi e, in particolare, il punto 1.5. in cui si rinvia a una successiva decisione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedersi sulla quota di investimenti ammissibili non agevolati dalla stessa delibera;

Vista la proposta di integrazione delle agevolazioni relative al contratto di programma del Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi, approvata da questo Comitato nella seduta del 22 marzo 2006 con delibera n. 52, non trasmessa per la registrazione da parte della Corte dei conti, in quanto non corredata da tutta la necessaria documentazione, e revocata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 262/2006;

Vista la nota n. 0018052 del 6 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale viene sottoposta all'approvazione di questo Comitato la rimodulazione di alcuni elementi del contratto e la determinazione della predetta integrazione delle agevolazioni;

Considerato che la regione Piemonte ha espresso il proprio parere favorevole sulla localizzazione del contratto di programma proposto e sulla sua compatibilità con la programmazione agricola regionale ed ha disposto il cofinanziamento, con fondi regionali, degli investimenti effettuati nel proprio territorio con un concorso partecipativo pari al 20% del contributo complessivo, nel limite massimo di 7.000.000 euro dell'ammontare pubblico concesso, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è effettuata una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, che evidenzia una disponibilità di risorse pari a 412.349.384 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. La tabella allegata alla delibera 2 dicembre 2005 n. 164 in cui sono riassunti gli elementi economico-finanziari del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi è sostituita dall'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.1. Gli investimenti complessivi ammissibili passano pertanto da 116.225.681 euro a 114.141.431 euro.

1.2. Ai sensi della citata delibera n. 164/2005, l'ammontare degli investimenti agevolati passa da 51.923.673 euro a 50.992.537 euro, l'occupazione aggiuntiva da 159,90 U.L.A. a 154,90 U.L.A. e le agevolazioni finanziarie passano da 21.000.000 euro a 20.620.054 euro, di cui 16.496.043 euro a carico dello Stato e 4.124.011 euro a carico della regione Piemonte, con un minore impegno di risorse statali pari a 303.957 euro.

2. Sulla quota residua di investimenti ammissibili pari a 63.148.894 euro, è approvata una agevolazione finanziaria in forma di contributo a fondo perduto, calcolata ai sensi del decreto 10 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico citato nelle premesse, pari a 18.557.043 euro, di cui 15.681.054 euro a carico dello Stato e i restanti 2.875.989 euro a carico della regione Piemonte.

3. Per la concessione delle agevolazioni di cui al punto 2, è approvato il finanziamento di 15.681.054 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione, approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 350

Contratto di programma "Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi" (importi in euro)

n.	Iniziative	Localizzazione investimenti		729/A/00	Totale Investimenti Ammissibili	Delibera n. 164/2005				Integrazione agevolazioni				Occupazione
						Investimenti agevolati	Agevolazione concessa	Stato	Regione	Investimenti	Agevolazione DM 10/11/2006	Stato	Regione	U.L.A.
1	S.P. S.R.L.	Asigliano	VC	Tab. 2	3.454.500	1.543 293	604.154	483.323	120.831	1.911.207	543.709	459.444	84.265	5,00
2	RISERIA GIUSEPPE MARTINOTTI S.R.L.	Trino	VC	Tab. 2	1.230.600	549.769	226.141	180.913	45.228	680.831	203.516	171.975	31.541	1,00
3	SAIAGRICOLA S.P.A	Lignana	VC	Tab. 2	2.126.532	950.025	379.857	303.886	75.971	1.176.507	341.853	288.872	52.981	2,00
4	RISERIA GIUSEPPINO VIAZZO & C. SNC	Tricerro	VC	Tab. 2	1.454.250	649.684	271.147	216.918	54.229	804.566	244.019	206.201	37.818	2,50
5	MOLINI BONGIOVANNI S.R.L.	Cambiano	TO	Tab. 2	878.850	392.625	166.872	133.498	33.374	486.225	150.178	126.903	23.275	5,40
6	LINEE FARINA SPA (Ex MOLINO GIUSEPPE SARDI spa)	Castellazzo Bormida	AL	Tab. 2	981.225	438.361	171.953	137.563	34.391	542.864	154.750	130.767	23.983	5,30
7	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA S.C. A R.L	Cassine, Castelnuovo Scrivia, Quargnento, Sezzadio, Casalnoceto, Predosa, Villavernia, Carezzano.	AL	Tab. 2	7.909.550	3.533.626	1.464.793	1.171.835	292.959	4.376.024	1.318.243	1.113.940	204.303	6,00
8	GEOVITA FUNCTIONAL INGREDIENTS SRL (Ex RIZZOLIO srl)	Bruno	AT	Tab. 2	3.832.500	1.712.164	683.615	546.892	136.723	2.120.330	615.220	519.873	95.347	15,00
9	F.LLI SCHELLINO SPA (Ex F.lli Schellino spa)	Formigliana	VC	Tab. 2	3.490.200	1.559.242	666.534	533.227	133.307	1.930 958	599.848	506.883	92.965	8,00
10	V.S.G. S.P.A.	Caresanablot	VC	Tab. 2	2.021.250	902.991	376.107	300.886	75.221	1.118.259	338.478	286.020	52.458	0,00
11	GLOBAL CIBO S.R.L.	Incisa Scapaccino	AT	Tab. 2	2.038.000	910.474	359.323	287.458	71.865	1.127.526	323.373	273.256	50.117	4,00
12	APIARI DEGLI SPEZIALI DI PANELLA FRANCESCO D.I.	Novi Ligure	AL	Tab. 2	431.550	192.794	75.962	60.770	15.192	238 756	68.362	57.767	10.595	1,00
13	CIUSO GUIDO S.P.A.	Acqui Terme	AL	Tab. 2	10.263.000	4.584.982	1.832.074	1.465.659	366.415	5.678 018	1.648.777	1.393.248	255.529	3,00
14	DAVIDE CAMPARI MILANO SPA (EX CAMPARI CRODO spa)	Novi Ligure	AL	Tab. 2	5.712.000	2.551.829	1.019.293	815.435	203.859	3.160.171	917.314	775.148	142.166	48,00
15	FRATELLI DEZZANI S.R.I.	Cocconato	AT	Tab. 2	976.516	436.302	177.048	141.638	35.410	540 314	159.335	134.641	24.694	1,20
16	SCARPA PODERI BRICCHI DI CASTELROCCHERO E MOIRANO S.R.L.	Acqui Terme	AL	Tab. 2	249.375	111 408	44.970	35.976	8.994	137.967	40.470	34.198	6.272	4,00
17	ANTICA CASA VINICOLA SCARPA S.R.L	Nizza Monferrato	AT	Tab. 2	2.782.500	1.243.078	500.352	400.282	100.070	1.539.422	450.293	380.506	69.787	2,50
18	PICO MACCARIO S.S.	Mombaruzzo	AL	Tab. 2	2.341.500	1.046.062	410.333	328.266	82.067	1.295.438	369.280	312.049	57.231	3,00
19	CASA VINICOLA MORANDO S.R.L.	Ovada	AL	Tab. 2	1.206.450	538.980	211.469	169.176	42.294	667 470	190.312	160.817	29.495	3,00
20	VIGNE REGALI S.R.L.	Strevi	AL	Tab. 2	1.439.088	642.911	263.309	210.648	52.662	796 177	236.966	200 241	36.725	2,00
21	GIULIO COCCHI SPUMANTI SRL	Cocconato	AT	Tab. 2	1.800.750	804.483	328.180	262.544	65.636	996 267	295.346	249.573	45.773	3,00
22	CANTINE VOLPI S.R.L.	Tortona	AL	Tab. 2	1.038.240	463.832	187.977	150.382	37.595	574.408	169.170	142.952	26.218	1,90
23	CAPETTA I. VI.P. S.p.A.	Santo Stefano Belbo	AT	Tab. 2	4.303.740	1.922.690	767.829	614.263	153.566	2.381.050	691.008	583.915	107.093	1,00
24	TENUTE NEIRANO S.P.A.	Casalotto di Mombaruzzo	AT	Tab. 2	535.500	239.234	96.079	76.863	19.216	296.266	86.466	73.065	13.401	2,50
25	ROLANDO DANTE	Mango	CN	Tab. 2	1.900.000	848.823	359.446	287.556	71.889	1.051.177	323.483	273.349	50.134	2,00
26	RICAGNO STEFANO	Cassine	AL	Tab. 2	210.315	93.958	39.016	31.213	7.803	116.357	35.112	29.670	5.442	0,00
27	RICAGNO PAOLO	Ricaldone	AL	Tab. 2	248.850	111.173	45.757	36.606	9.151	137.677	41.179	34.797	6.382	0,00
28	FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.	Cossano Belbo	CN	Tab. 2	8.481.900	3.789.278	1.523.655	1.218.924	304.731	4.692 622	1.371.215	1.158.703	212.512	15,50
29	AZIENDA AGRICOLA VILLA LANATA S.S	Cossano Belbo	CN	Tab. 2	493.500	220.470	90.318	72.254	18.064	273.030	81.282	68.685	12.597	1,40
30	LA TOLEDANA S.S. DI MARTINI GIANNI ENRICO, PIERO E C.	Gavi	AL	Tab. 2	420.000	187.634	76.785	61.428	15.357	232.366	69.104	58.394	10.710	0,70
31	CASCINA DORIA S.S.	San Cristoforo	AL	Tab. 2	189.000	84.436	34.445	27.556	6.889	104.564	30.999	26.195	4.804	2,00
32	CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI	Isola d'Asti	AT	Tab. 4A	39.700.000	17.735.924	7.165.258	5.732.207	1.433.052	21.964.076	6.448.383	5.449.006	999.377	3,00
	TOTALE				114.141.431	50.992.537	20.620.054	16.496.043	4.124.011	63.148.894	18.557.043	15.681.054	2.875.989	154,90

07A02564

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Ricognizione delle risorse per il finanziamento di contratti di programma. (Deliberazione n. 183/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b*) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e, in particolare, il comma 3 in cui viene disposto che il Ministero dello sviluppo economico effettui una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento delle proposte di contratto di programma revocate e successivamente riesaminate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Vista le note n. 0018763 del 12 dicembre 2006 e n. 946275 del 21 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico con le quali viene fornito il quadro dettagliato delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione del comma 3 del citato art. 8 del decreto-legge n. 262/2006;

Viste le proprie delibere, assunte in pari data, con le quali è revocato il finanziamento relativo ai contratti di programma Progetto Agricoltura e Biofata S.p.A.;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

Le risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286, ammontano, alla data odierna, a 412.349.384 euro così come evidenziato nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 348

ALLEGATO

Tabella 1 - Ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione dell'articolo 8, comma 3 del D.L. n. 262/2006

A	Disponibilità in bilancio al 24/10/06 al netto degli impegni assunti a quella data relativi alle iniziative "in corso" a valere sugli strumenti della programmazione negoziata (ad eccezione delle lettere D ed E) nonché del taglio operato dalla legge finanziaria 2006	712.500.000
B	Copertura oneri derivanti dalla concessione di incentivi legge 662, art. 2, comma 203, lettera *f* - contratti d'area (differenza tra impegni da assumere e revoche adottate al 24/10/06)	- 129.300.000
C	**Disponibilità in bilancio netta**	**583.200.000**
C	Disponibilità in bilancio netta	583.200.000
D	Copertura oneri derivanti dalla concessione di incentivi per contratti di programma già stipulati per i quali occorre assumere impegno di bilancio per trasferimento alla contabilità speciale	- 253.000.000
E	Copertura oneri derivanti dalla concessione di incentivi per contratti di programma deliberati dal CIPE entro il 31/12/2005 al netto dei definanziamenti in corso per un ammontare complessivo pari a 37.173.311 euro	- 757.329.643
F	**Totale scoperto in bilancio al netto dell'utilizzo prioritario in applicazione del comma 3, art. 8 decreto legge 262/06**	**- 427.129.643**
F	Totale scoperto in bilancio	- 427.129.643
G	Risorse disponibili a seguito della revoca dei Contratti di programma disposta dal comma 2 dell'art. 8 del DL 262/06	495.563.120
H	Nuove risorse attribuite ai Contratti di programma dal comma 4 dell'art. 8 del DL 262/06	380.000.000
I	Delibera CIPE del 17/11/06 di finanziamento Contratto di programma VIDEOCOLOR	- 36.084.093
L	**Totale disponibilità al 22/12/2006**	**412.349.384**

07A02561

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 26 febbraio 2007, dell'Ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Con nota protocollo n. 667/R del 23 febbraio 2007, l'Ufficio provinciale ACI di Salerno segnalava che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli del PRA, in data 26 febbraio 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con nota del 1° marzo 2007 protocollo 959/07/U, preso atto che l'ACI, con nota del 26 febbraio 2007, protocollo 724 ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio in tale data, ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento agli obblighi tributari scadenti nella giornata del 26 febbraio 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961,

n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A02663

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento, in data 28 febbraio 2007, dell'Ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Con nota protocollo n. 719/R del 26 febbraio 2007, l'ufficio provinciale ACI di Salerno segnalava che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli del PRA, in data 28 febbraio 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico dalle ore 8 alle ore 10.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con nota del 1° marzo 2007 protocollo 960/07/U, preso atto che l'ACI, con nota del 28 febbraio 2007, protocollo 761 ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in tale data, ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A02665

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento, in data 2 marzo 2007, dell'Ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Con nota protocollo n. 764/R del 28 febbraio 2007, l'ufficio provinciale ACI di Salerno segnalava che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli del PRA, in data 2 marzo 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con nota del 5 marzo 2007 protocollo 1022/07/U, preso atto che l'ACI, con nota del 5 marzo 2007, protocollo 795 ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in tale data, consistente nella chiusura al pubblico degli sportelli dalle ore 11,15 alle ore 12,15, ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio per il giorno 2 marzo 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 marzo 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A02664

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, per assemblea del personale il giorno 21 febbraio 2007 dalle ore 11.30 alle ore 12.30.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 13 marzo 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A02693

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli in data 16 febbraio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli, a causa di assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 16 febbraio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1204/APC/07 (14.4) del 22 febbraio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota protocollo n. SP/GB/321/2007 del 5 marzo 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 13 marzo 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A02698

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 marzo 2007.

Rettifica alla determinazione 28 febbraio 2007, recante: «Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti cabergolina».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere *f* e *f-bis)*;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Vista la determinazione dell'ufficio di farmacovigilanza del 28 febbraio 2007, recante «Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti cabergolina»;

Rilevato che appare opportuno procrastinare l'entrata in vigore della suddetta determinazione al 15 aprile 2007;

Determina:

Art. 1.

1. All'art. 1 della determinazione 28 febbraio 2007, recante «Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti cabergolina», in fine, dove è scritto «il giorno successivo alla sua pubblicazione», leggasi «il 15 aprile 2007».

Roma, 21 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02717

DETERMINAZIONE 21 marzo 2007.

Rettifica alla determinazione 23 febbraio 2007, recante: «Modifica del regime di fornitura dei medicinali Tora-dol e Lixidol, contenenti il principio attivo Ketorolac, ai sensi degli articoli 89 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere *f* e *f-bis)*;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Vista la determinazione dell'ufficio di farmacovigilanza del 23 febbraio 2007, recante «Modifica del regime di fornitura dei medicinali Tora-dol e Lixidol, contenenti il principio attivo Ketorolac, ai sensi degli articoli 89 e 93 del decreto legislativo n. 219, 2006»;

Rilevato che appare opportuno procrastinare l'entrata in vigore della suddetta determinazione al 15 aprile 2007;

Determina:

Art. 1.

1. All'art. 1 della determinazione 28 febbraio 2007, recante «Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti cabergolina», in fine, dove è scritto «il giorno successivo alla sua pubblicazione», leggasi «il 15 aprile 2007».

Roma, 21 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02718

DETERMINAZIONE 21 marzo 2007.

Rettifica alla determinazione di approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali per le quali sono ripristinati i prezzi di cui alla determinazione 27 settembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere *f* e *f-bis)*;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Vista la propria determinazione 28 febbraio 2007, recante «Approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali, per le quali sono ripristinati i prezzi di cui alla determinazione 27 settembre 2006»;

Rilevato che nella suddetta determinazione sono presenti errori materiali che necessitano di apposita rettifica;

Determina:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 2, seconda riga, dove è scritto «... del 30 dicembre 2006», leggasi «... del 30 dicembre 2005»;

2. All'allegato 1, pagina 20, riga 9, per la specialità medicinale AVANDIA sotto la colonna confezione, dove è scritto «25cpr riv 8mg», leggasi «28 cpr riv 8mg».

Roma, 21 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02719

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

STRUTTURA DI MISSIONE

Rivalutazione, per l'anno 2007, della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità).

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 2,0 per cento. (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2007).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2007, se spettante nella misura intera, è pari a € 122,80; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 22.105,12. (Per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998);

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2007, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 294,52; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 30.701,58.

07A02704

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica all'estratto dei decreti direttoriali del 7 febbraio 2007 di trasferimento dei notai

Il decreto di trasferimento dei notai in esercizio, pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2007, nella parte relativa alla nomina del notaio Lotito Luigi è così sostituito:

Lotito Luigi, notaio riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione in data 17 gennaio 2007 e residente in Frosinone, è assegnato alla sede di Sora (d.n. di Cassino), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

07A02692

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Valore Aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 2007 al 1º Maresciallo Lgt. Baldassarre Ciotta, nato a Trapani il 3 ottobre 1951, è concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione:

«alle ore 10:56 Z perveniva dal COFA DO, l'ordine telefonico di decollo immediato per l'elicottero HH-3F dell'82º Centro CSAR di Trapani. La missione operativa, con nominativo Rescue IMA, era indirizzata al recupero di un traumatizzato di nazionalità turca di 52 anni, il quale presentava una frattura al femore destro con probabile embolia ed emorragia, da una motonave turca denominata "Duden", in navigazione a sud di Mazara del Vallo. Le avverse condizioni meteorologiche in zona (raffiche di vento con intensità e direzione variabili - 40 kts - e mare forza 8), rendevano il recupero del traumatizzato di difficile esecuzione. Questo in quanto durante la fase finale del recupero con la barella verricellabile, avveniva la separazione con conseguente perdita della "Trail Line", a causa dei forti colpi di frusta generati sulla stessa dalle forti raffiche di vento (Trail Line corta rispetto alla quota del verricello; l'operatore sul ponte della nave era costretto a mollare l'estremità della Trail Line negli ultimi 5 metri del recupero). La missione è stata portata a termine grazie anche alla ragguardevole esperienza dell'aerosoccorritore, che sia in fase di pianificazione che operativa, organizzava l'aerosoccorso in maniera impeccabile: calatosi sulla nave con sprezzo del pericolo ed imbracato l'infortunato sulla barella, coadiuvava l'equipaggio a bordo nel manovrare il cavo del verricello». — Trapani, 12 marzo 2006.

07A02666

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 2007 al Capitano AArn(s) pil. Marco Tumiati, nato a Ferrara il 1º maggio 1974, è concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione:

«alle ore 10:56 Z perveniva dal COFA DO, l'ordine telefonico di decollo immediato per l'elicottero HH-3F dell'82º Centro CSAR di Trapani. La missione operativa, con nominativo Rescue IMA, era indirizzata al recupero di un traumatizzato di nazionalità turca di 52 anni, il quale presentava una frattura al femore destro con probabile embolia ed emorragia, da una motonave turca denominata "Duden", in navigazione a sud di Mazara del Vallo. Le avverse condizioni meteorologiche in zona (raffiche di vento con intensità e direzione variabili - 40 kts - e mare forza 8), rendevano il recupero del traumatizzato di difficile esecuzione. Questo in quanto durante la fase finale del recupero con la barella verricellabile, avveniva la separazione con conseguente perdita della "Trail Line", a causa dei forti colpi di frusta generati sulla stessa dalle forti raffiche di vento (Trail Line corta rispetto alla quota del verricello; l'operatore sul ponte della nave era costretto a mollare l'estremità della Trail Line negli ultimi 5 metri del recupero). La missione è stata portata a termine grazie anche alla notevole abilità del 2º pilota, che sia in fase di pianificazione che di attuazione, grazie alla enorme capacità di organizzazione posseduta, alla chiarezza di intenti ed all'encomiabile spirito di servizio, ha coadiuvato il C.E. in tutte le operazioni. Missione portata a termine dopo soli 80 minuti di volo». — Trapani, 12 marzo 2006.

07A02667

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 2007 al Maggiore AArnn pil. Dario Sinatra, nato a Palermo il 14 ottobre 1967, è concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione:

«alle ore 10:56 Z perveniva dal COFA DO, l'ordine telefonico di decollo immediato per l'elicottero HH-3F dell'82º Centro CSAR di Trapani. La missione operativa, con nominativo Rescue IMA, era indirizzata al recupero di un traumatizzato di nazionalità turca di 52 anni, il quale presentava una frattura al femore destro con probabile embolia ed emorragia, da una motonave turca denominata "Duden", in navigazione a sud di Mazara del Vallo. Le avverse condizioni meteorologiche in zona (raffiche di vento con intensità e direzione variabili - 40 kts - e mare forza 8), rendevano il recupero del traumatizzato di difficile esecuzione. Questo in quanto durante la fase finale del recupero con la barella verricellabile, avveniva la separazione con conseguente perdita della "Trail Line", a causa dei forti colpi di frusta generati sulla stessa dalle forti raffiche di vento (Trail Line corta rispetto alla quota del verricello; l'operatore sul ponte della nave era costretto a mollare l'estremità della Trail Line negli ultimi 5 metri del recupero). La missione è stata portata a buon fine grazie anche alla enorme capacità di pilotaggio posseduta, limpidezza d'intenti ed esemplare spirito di servizio. Missione portata a termine dopo soli 80 minuti di volo». — Trapani, 12 marzo 2006.

07A02668

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 2007 al 1º Maresciallo Ciro Paolino Terracciano, nato a Somma Lombardo (Varese) il 22 giugno 1957, è concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione:

«alle ore 10:56 Z perveniva dal COFA DO, l'ordine telefonico di decollo immediato per l'elicottero HH-3F dell'82º Centro CSAR di Trapani. La missione operativa, con nominativo Rescue IMA, era indirizzata al recupero di un traumatizzato di nazionalità turca di 52 anni, il quale presentava una frattura al femore destro con probabile embolia ed emorragia, da una motonave turca denominata "Duden", in navigazione a sud di Mazara del Vallo. Le avverse condizioni meteorologiche in zona (raffiche di vento con intensità e direzione variabili - 40 kts - e mare forza 8), rendevano il recupero del traumatizzato di difficile esecuzione. Questo in quanto durante la fase finale del recupero con la barella verricellabile, avveniva la separazione con conseguente perdita della "Trail Line", a causa dei forti colpi di frusta generati sulla stessa dalle forti raffiche di vento (Trail Line corta rispetto alla quota del verricello; l'operatore sul ponte della nave era costretto a mollare l'estremità della Trail Line negli ultimi 5 metri del recupero). La missione è stata portata a termine grazie anche alla ragguardevole esperienza dell'aerosoccorritore, che coadiuvava l'operatore di bordo nella difficile manovrabilità del verricello, issando a bordo la barella con eccezionale scelta di tempo ed estrema accuratezza, riducendo al minimo i pericoli e gli impedimenti». — Trapani, 12 marzo 2006.

07A02669

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 2007 al Maresciallo 1ª cl. Luciano Manuguerra, nato a Trapani il 18 giugno 1972, è concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione:

«alle ore 10:56 Z perveniva dal COFA DO, l'ordine telefonico di decollo immediato per l'elicottero HH-3F dell'82º Centro CSAR di Trapani. La missione operativa, con nominativo Rescue IMA, era indirizzata al recupero di un traumatizzato di nazionalità turca di 52 anni, il quale presentava una frattura al femore destro con probabile embolia ed emorragia, da una motonave turca denominata "Duden", in navigazione a sud di Mazara del Vallo. Le avverse condizioni meteorologiche zona (raffiche di vento con intensità e direzione variabili - 40 kts - e mare forza 8), rendevano il recupero del traumatizzato di difficile esecuzione. Questo in quanto durante la fase finale del recupero con la barella verricellabile, avveniva la separazione con conseguente perdita della "Trail Line", a causa dei forti colpi di frusta generati sulla stessa dalle forti raffiche di vento (Trail Line corta rispetto alla quota del verricello; l'operatore sul ponte della nave era costretto a mollare l'estremità della Trail Line negli ultimi 5 metri del recupero). In tale quadro, di fondamentale importanza è stata l'opera svolta dall'Op. SAR, che, grazie all'eccelsa esperienza, ha manovrato il verricello con suprema perizia, dimostrandosi chiaro esempio di lucidità ed encomiabile spirito di servizio». — Trapani, 12 marzo 2006.

07A02670

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Liquida Biovet Europe S.r.l.».

Decreto n. 54/30 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato SULFAMETAZINA 20% LIQUIDA BIOVET EUROPE S.r.l. (ex integratore medicato Sulfazina 200 L):

Titolare A.I.C.: Biovet Europe S.r.l., con sede legale e fiscale in Barletta, via Callano, 161/163, codice fiscale n. 05690670723.

Produttore: la società Chemifarma S.p.a. sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103427011;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103427023.

Composizione: ogni kg contiene:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età).

Indicazioni terapeutiche:

suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche.

Tempi di attesa: suini (fino a sei mesi di età): ventotto giorni.

Validità: in confezione integra correttamente conservata dodici mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro trenta giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro dodici ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A02687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquido Biovet Europe S.r.l.».

Decreto n. 54/31 del 9 giugno 2007

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO BIOVET EUROPE S.r.l., (ex integratore medicato Idroxi 200).

Titolare A.I.C.: Biovet Europe S.r.l., con sede legale e fiscale in Barletta, via Callano, 161/163, codice fiscale n. 05690670723.

Produttore: la società Chemifarma S.p.a. sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102802016;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102802028.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200.000 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne, tacchini e galline ovalole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

Tempo di attesa: vitelli da latte ventiquattro giorni; suini diciotto giorni; polli da carne dieci giorni; tacchini sedici giorni; galline ovaiole (uova) cinque giorni.

Validità: in confezione integra correttamente conservata dodici mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro trenta giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro trentasei ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A02690

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «RPX»

Decreto n. 6 del 2 marzo 2007

Specialità medicinale per uso veterinario RPX soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, capre, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Cyton Biosciencens Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Hyland Mews, 21 High Street, Clifton, Bristol BS8 2YF - United Kingdom.

Produttore: la società Eurovet Animal Health B.V., nello stabilimento sito in Bladel (Olanda) - Handelsweg 25, 5531 AE.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103870010;

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103870022;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103870034;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103870046.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: desametasone sodio fosfato: mg 2,63; equivalente a desametasone: mg 2,00;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo, bovino, suino, capra, cani, gatti.

Indicazioni terapeutiche: azione antinfiammatoria, azione antiallergica, azione antishock, azione gluconeogenica, induzione al parto.

Tempi di attesa:

carne: sei giorni (bovini), sessanta giorni (caprini), un giorno (suini), sessanta giorni (equini);

latte bovino e caprino: quattordici giorni (ventotto mungiture).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità dopo prima apertura: ventotto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Naxopar»

Decreto n. 7 del 2 marzo 2007

Specialità medicinale per uso veterinario NAXOPAR, soluzione orale per suini.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n.01148870155.

Produttore: la società Labiana Life Sciences S.A. nello stabilimento sito in Terrassa (Barcellona).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 litro in polietilene HD - A.I.C. n. 103787014;

tanica da 5 litri in polietilene HD - A.I.C. n. 103787026.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principi attivi: paracetamolo g 10;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: antipiretico e/o coadiuvante del trattamento di infezioni virali e/o batteriche associate a piressia nei suini.

Tempi di attesa: carni: zero giorni.

Validità: in confezionamento integro, correttamente conservato: trenta mesi.

Dopo prima apertura: quattro mesi.

Stabilità dell'acqua medicata: ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker Inattivato».

Provvedimento n. 27 del 5 marzo 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RISPOVAL MARKER INATTIVATO, nelle confezioni:

10 dosi sospensione liquida - A.I.C. n. 100402015;

50 dosi sospensione liquida - A.I.C. n. 100402027;

5 flaconi da 2 dosi sospensione liquida - A.I.C. n. 100402039.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0021/001/II/008.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - s.s. 156, km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Modifiche apportate: variazione tipo II: aggiornamento indicazioni d'uso.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto la variazione tipo II concernente l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Pertanto, le indicazioni terapeutiche della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suddetta ora autorizzate sono:

«Per la immunizzazione attiva dei bovini contro la rinotracheite infettiva bovina (IBR), per ridurre i segni clinici e l'eliminazione del virus e nelle bovine per prevenire aborti associati alla infezione da BHV-1. La vaccinazione di bovine gravide previene gli aborti associati alle infezioni da BHV-1, come dimostrato durante il secondo trimestre di gestazione dopo infezione sperimentale effettuata 28 giorni dopo la vaccinazione.

I bovini vaccinati possono essere differenziati dagli animali infettati dal virus di campo grazie alla delezione marker, a meno che i bovini siano stati precedentemente vaccinati con un vaccino convenzionale o infettati dal virus di campo».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A02684

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diazal»

Provvedimento n. 28 del 6 marzo 2007

Medicinale per uso veterinario DIAZAL.

Confezioni:

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103520019;

flacone in vetro da 1 litro - A.I.C. n. 103520021;

flacone in pet da 100 ml - A.I.C. n. 103520033;

flacone in pet da 1 litro - A.I.C. n. 103520045;

flacone in coex da 100 ml - A.I.C. n. 103520058;

flacone di coex da 1 litro - A.I.C. n. 103520060;

flacone in coex da 5 litri - A.I.C. n. 103520072.

Titolare A.I.C.: Copyr S.p.a. con sede legale in Milano, corso Italia n. 6 - codice fiscale 00394920581.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 7c - modifica sito produttivo e variazione tipo IA, n, 8, b2 modifica sito rilascio lotti e controllo qualità lotti.

Si autorizza, esclusivamente per le seguenti confezioni:

flacone in pet da 100 ml - A.I.C. n. 103520033;

flacone di coex da 1 litro - A.I.C. n. 103520060,

del medicinale veterinario indicato in oggetto l'officina di produzione Ciccieffe S.r.l. con sede in Fornovo S.G. (Bergamo) ad effettuare tutte le operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti in sostituzione dell'officina attualmente autorizzata.

Le confezioni A.I.C. n. 103520019/103520021/103520045/103520058/103520072 sono revocate su rinuncia da parte della società titolare dell'A.I.C.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02688

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zolpidem EG»

Estratto determinazione n. 399 del 15 marzo 2007

Medicinale: ZOLPIDEM EG.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.a. - via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452012/M (in base 10) 13QY7D (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452024/M (in base 10) 13QY7S (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452036/M (in base 10) 13QY84 (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452048/M (in base 10) 13QY8J (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452051/M (in base 10) 13QY8M (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452063/M (in base 10) 13QY8Z (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452075/M (in base 10) 13QY9C (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452087/M (in base 10) 13QY9R (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037452099/M (in base 10) 13QYB3 (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037452101/M (in base 10) 13QYB5 (in base 32).

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037452113/M (in base 10) 13QYBK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: nucleo della compressa:

lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (Tipo A), magnesio stearato, ipromellosa.

rivestimento della compressa:

ipromellosa, titanio diossido (E171) e macrogol 400.

Produzione e confezionamento:

Lusomedicamenta Societade Tecnica Farmaceutica S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 Qualuz de Baixo 2370-055 Barcarena Portogallo;

Synthon Hispania Poligono Las Salinas 08830 San Boi de Llobregat Spagna;

Confezionamento: MPF BV Appelhof, 13; Rx 8435 Herrenveen (Oudehaske) Paesi Bassi.

Rilascio dei lotti: Synthon Hispania Poligono Las Salinas 08830 San Boi de Llobregat Spagna.

Indicazioni terapeutiche: le benzodiazepine o gli agenti benzodiazepino-simili sono indicati solamente quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone l'individuo ad angoscia estrema.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452012/M (in base 10) 13QY7D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452024/M (in base 10) 13QY7S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452036/M (in base 10) 13QY84 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452048/M (in base 10) 13QY8J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452051/M (in base 10) 13QY8M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452063/M (in base 10) 13QY8Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452075/M (in base 10) 13QY9C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037452087/M (in base 10) 13QY9R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037452099/M (in base 10) 13QYB3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037452101/M (in base 10) 13QYB5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037452113/M (in base 10) 13QYBK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02576

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alendronato Sandoz»

Estratto determinazione n. 400 del 15 marzo 2007

Medicinale: ALENDRONATO SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) - Italia.

Confezione:

70 mg compresse 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037295019/M (in base 10) 13L4XC (in base 32).

Confezione:

70 mg compresse 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037295021/M (in base 10) 13L4XF (in base 32).

Confezione:

70 mg compresse 8 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037295033/M (in base 10) 13L4XT (in base 32).

Confezione:

70 mg compresse 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037295045/M (in base 10) 13L4Y5 (in base 32).

Confezione:

70 mg compresse 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037295058/M (in base 10) 13L4YL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 70 mg contiene:

principio attivo: 70 mg di acido alendronico (come alendronato di sodio triidrato);

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato.

Produzione confezionamento, controlli e rilascio dei lotti: Arrow Pharm Limited HF 62 Hal Far Industrial Estate Birzebbugia BBG06 Malta.

Confezionamento e rilascio dei lotti:

Qualiti (Burnley) Limited Talbot Street Briercliffe Burnley BB102JY Regno Unito;

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben Germania.

Confezionamento: Klocke Verpackungsservice GmbH Max-Becker-Strasse 6 - 76356 Weingarten Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale.

L'alendronato riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

70 mg compresse 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037295021/M (in base 10) 13L4XF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A nota 79».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 17,03 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 28,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zetia».

Estratto provvedimento UPC/II/2981 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: ZETIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036017010/M - «10 mg compresse» 7 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017022/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017034/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017046/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017059/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017061/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017073/M - «10 mg compresse» 98 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017085/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017097/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017109/M - «10 mg compresse» 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017111/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017123/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017135/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017147/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017150/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017162/M - «10 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017174/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017186/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017198/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017200/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017212/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017224/M - «10 mg compresse» 90 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017236/M - «10 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017248/M - «10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036017251/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036017263/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister PCTFE/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0397/001/II/018.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02659

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio. secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meloxicam EG».

Estratto provvedimento UPC/II/2982 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: MELOXICAM EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 037077017/M - «7,5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077029/M - «7,5 mg compresse» 10 compresse n blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077031/M - «7,5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077043/M - «7,5 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077056/M - «7,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077068/M - «7,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077070/M - «7,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077082/M - «7,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077094/M - «7,5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077106/M - «7,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077118/M - «7,5 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077120/M - «7,5 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077132/M - «7,5 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077144/M - «7,5 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077157/M - «7,5 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077169/M - «15 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077171/M - «15 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077183/M - «15 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077195/M - «15 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077207/M - «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077219/M - «15 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077221/M - «15 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077233/M - «15 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077245/M - «15 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077258/M - «15 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077260/M - «15 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077272/M - «15 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077284/M - «15 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077296/M - «15 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037077308/M - «15 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0605/001-002/II/033.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02660

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zemplar».

Estratto provvedimento UPC/II/2971 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: ZEMPLAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 036374015/M - «5 mcg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 036374027/M - «5 mcg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0113/001/II/016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02661

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità «Captopril Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/2977 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: CAPTOPRIL HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036315012/M - 30 compresse da 25 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036315024/M - 100 compresse da 25 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036315036/M - 200 compresse da 25 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036315048/M - 30 compresse da 50 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036315051/M - 100 compresse da 50 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036315063/M - 200 compresse da 50 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036315075/M - 24 compresse da 50 mg in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036315087/M - 50 compresse da 25 mg in blister PP/AL.

Titolare A.I.C.: HEXAL S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0311/001-002/R/001, DK/H/0311/001-002/II/010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.6 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02655

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Absorcol».

Estratto provvedimento UPC/II/2978 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: ABSORCOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036018012/M - «10 mg compresse» 7 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018024/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018036/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018048/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018051/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018063/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018075/M - «10 mg compresse» 98 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018087/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018099/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C n. 036018101/M - «10 mg compresse» 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018113/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018125/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018137/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018149/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018152/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018164/M - «10 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018176/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018188/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018190/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018202/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018214/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018226/M - «10 mg compresse» 90 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018238/M - «10 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036018240/M - «10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036018253/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036018265/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister PCTFE/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0398/001/II/017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ezetrol».

Estratto provvedimento UPC/II/2979 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: EZETROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036016018/M - «10 mg compresse» 7 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016020/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016032/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016044/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016057/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016069/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016071/M - «10 mg compresse» 98 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016083/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016095/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016107/M - «10 mg compresse» 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016119/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016121/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016133/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016145/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016158/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016160/M - «10 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016172/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016184/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016196/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016208/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016210/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016222/M - «10 mg compresse» 90 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016234/M - «10 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036016246/M - «10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036016259/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036016261/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister PCTFE/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0396/001/II/017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02657

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Emetib».

Estratto provvedimento UPC/II/2980 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: EMETIB.

Confezioni:

A.I.C. n. 036020016/M - «10 mg compresse» 7 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036020028/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036020030/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036020042/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036020055/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036020067/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036020079/M - «10 mg compresse» 98 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036020081/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020093/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036020105/M - «10 mg compresse» 7 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020117/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020129/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020131/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020143/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020156/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020168/M - «10 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020170/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020182/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020194/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020206/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTE;

A.I.C. n. 036020218/M - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020220/M - «10 mg compresse» 90 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020232/M - «10 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036020244/M - «10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036020257/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister monodose PCTFE/PVC/AL/CARTA;

A.I.C. n. 036020269/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister PCTFE/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0399/001/II/017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02658

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Legederm»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 511 del 2 marzo 2007

Medicinale: LEGEDERM.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, cap. 20141 - codice fiscale 00889060158.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 025854047 - «B» crema g 20 0,05% (sospesa);

A.I.C. n. 025854100 - «B» unguento g 20 0,05% (sospesa);

a:

A.I.C. n. 025854047 - «0,05% crema» tubo 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 025854100 - «0,05% unguento» tubo 20 g (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02675

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pavulon»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 546 del 7 marzo 2007

Medicinale: PAVULON.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon con sede legale e domicilio in

Kloosterstraat, 6, 5349 AB - OSS (Olanda).

Variazione A.I.C.: modifica delle specifiche relative al medicinale - Modifica della procedura di prova del prodotto finito.

L'autorizzazione del medicinale: «PAVULON» è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 022697015 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml;

a: A.I.C. n. 022697015 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nuvelle»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 550 del 7 marzo 2007

Medicinale: NUVELLE.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano) - codice fiscale 00750320152.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 032780013 - «compresse rivestite» 28 compresse;

varia in:

A.I.C. n. 032780013 - «sequenziale 0,075 + 2,0 mg compresse rivestite» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nisolid monodose»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 572 del 7 marzo 2007

Medicinale: NISOLID MONODOSE.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A, 43100 Parma - Codice fiscale n. 01513360345.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 029418011 - ad 15 fialoidi monodose aerosol 2 ml 0,1%

varia in:

A.I.C. n. 029418011 - «adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 029418023 - bb 15 fialoidi monodose aerosol 2 ml 0,05%;

varia in:

A.I.C. n. 029418023 - «bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 029418035 - «0.1% soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 029418035 - «adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 029418047 - «0.05% soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 029418047 - «bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levotuss»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 574 del 7 marzo 2007

Medicinale: LEVOTUSS.

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino n. 12-12/A, 20122 - Milano - Codice fiscale n. 00791570153.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla composizione in eccipienti, così come di seguito specificato:

per 100 ml di sciroppo:

		da:	a:
p.a.	levoprodropizina	0,6g	0,6g
	ecc. metil-para-idrossibenzoato	0,13 g	0,13 g
	propile-para-idrossibenzoato	0,02 g	0,02 g
	acido citrico monoidrato	0,96 g	0,96 g
	sodio idrossido	0,36 g	0,36 g
	sodio carbossimetilcellulosa	0,50 g	-
	sodio ciclamato	1,2 g	-
	saccarosio	-	40,0 g
	aroma cherry	0,18 g	0,25 g
	acqua depurata q.b. a	100 ml	100 ml

Gli stampati, inoltre, dovranno riportare le avvertenze relative al saccarosio:

RCP: «Questo medicinale contiene 4 g of saccarosio per dose (10 ml): i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosiogalattosio, o da insufficienza di sucrasi isomaltasi, non devono assumere questo medicinale. Da tenere in considerazione per la somministrazione a soggetti affetti da diabete mellito.»;

foglio III: «Questo medicinale contiene 4 g of saccarosio per dose (10 ml): se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale. Da tenere in considerazione per la somministrazione a soggetti affetti da diabete mellito.».

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 026752016 - «30 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02671

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticoflex»

Con la determinazione aRSM - 27/2007-7162; del 2 marzo 2007; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: TICOFLEX;

confezione: 025769047;

descrizione: «340 mg compresse» 10 compresse;

farmaco: TICOFLEX;

confezione: 025769035;

descrizione: «10% gel» 1 tubo da 50 g.

Ditta titolare A.I.C.: Farma uno S.r.l., via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

07A02685

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Centiax».

Con la determinazione n. aRM - 50/2007-7091 del 1° marzo 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Errekappa euroterapici S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: CENTIAX;

confezione: 035276029;

descrizione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev im;

farmaco: CENTIAX;

confezione: 035276017;

descrizione: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev im.

07A02681

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ossiplex».

Con la determinazione n. aRM - 51/2007-2611 del 1° marzo 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Segix italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: OSSIPLEX;

confezione: 027070010;

descrizione: «200 mg +25 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse.

07A02682

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Econazolo».

Con la determinazione n. aRM - 52/2007-2322 del 1° marzo 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Merck Generics Italia S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ECONAZOLO;

confezione: 033964038;

descrizione: «150 mg ovuli vaginali» 6 ovuli;

farmaco: ECONAZOLO;

confezione: 033964026;

descrizione: «50 mg ovuli vaginali» 15 ovuli.

07A02683

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Approvazione delle ipotesi di aggiornamento delle perimetrazioni, in comune di Bassano del Grappa, precedentemente individuate nel «Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione».

Si rende noto che, su conforme parere del comitato tecnico n. 23 del 20 dicembre 2006, con decreto segretariale n. 4 in data 7 marzo 2007, sono state approvate le ipotesi di aggiornamento delle perimetrazioni, ubicate in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), precedentemente individuate nel «Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino e fiume Brenta-Bacchiglione» con i codici n. P024012003 e n. P024012004. Le nuove perimetrazioni saranno identificate con i seguenti codici e le corrispondenti classi di pericolosità: n. 0240054400A con pericolosità geologica molto elevata P4; n. 0240054400B, n. 0240054400P e n. 0240054400R con pericolosità geologica elevata P3; n. 0240054400S e n. 0240054400M con pericolosità geologica media P2; n. 0240054400N con pericolosità geologica moderata P1.

L'approvazione definitiva, da parte del segretario generale, delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità delle perimetrazioni attualmente individuate con codice n. P024012003 e codice n. P024012004 del «Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione», è subordinata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle norme di attuazione, all'esecuzione dei lavori di mitigazione della pericolosità geologica nonché all'approvazione del certificato di collaudo che certifica la corrispondenza delle opere eseguite con quelle di progetto. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Bassano del Grappa (Vicenza) per l'affissione all'albo

pretorio e depositata, ai fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, la provincia di Vicenza, ed è consultabile sul sito www.adbve.it

07A02720

Approvazione delle ipotesi di aggiornamento delle perimetrazioni, in comune di Alleghe, precedentemente individuate nel «Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Piave».

Si rende noto che, su conforme parere del comitato tecnico n. 24 del 20 dicembre 2006, con decreto segretariale n. 5 in data 7 marzo 2007, sono state approvate le ipotesi di aggiornamento delle perimetrazioni, ubicate in comune di Alleghe (Belluno), precedentemente individuate nel «Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Piave» con i codici n. P025003010 e n. P025003012. Le nuove perimetrazioni saranno identificate con i seguenti codici e le corrispondenti classi di pericolosità: n. 0250539000A con pericolosità geologica molto elevata P4; n. 0250539000B e n. 0250539000D con pericolosità geologica elevata P3; n. 0250539000C con pericolosità geologica media P2.

L'approvazione definitiva, da parte del segretario generale, delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità delle perimetrazioni attualmente individuate con codice n. P025003010 e codice n. P025003012 del «Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Piave», è subordinata, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione, all'esecuzione dei lavori di mitigazione della pericolosità geologica nonché all'approvazione del certificato di collaudo che certifica la corrispondenza delle opere eseguite con quelle di progetto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Belluno e al comune di Alleghe (Belluno) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, ai fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Belluno, ed è consultabile sul sito www.adbve.it

07A02721

Approvazione dell'aggiornamento della perimetrazione e della corrispondente classe di pericolosità e rischio di cui alla tavola n. 9 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave».

Si rende noto che, su conforme parere del comitato tecnico n. 1 del 17 gennaio 2007, con decreto segretariale n. 6 in data 7 marzo 2007, è stato approvato l'aggiornamento della perimetrazione e della corrispondente classe di pericolosità e rischio di cui alla tavola n. 9 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave», ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione dello stesso.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Venezia e al comune di Noventa di Piave (Venezia) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Venezia.

07A02723

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento. Correzione cartografia

IL SEGRETARIO GENERALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La Tavola 4 del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento è corretta, nell'area situata in comune di Pinzano al Tagliamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del progetto di PAI così come riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'aggiornamento di cui al precedente art. 1, in attesa della ratifica da parte del comitato istituzionale, costituisce variante al P.S.I. del f. Tagliamento ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Avviso della correzione apportata alla Tavola 4 del P.S.I. del f. Tagliamento mediante il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sui Bollettini ufficiali della regione del Veneto e della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla provincia di Pordenone e al comune di Pinzano al Tagliamento per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 5.

Il presente decreto, completo degli allegati elaborati cartografici, è depositato, ai fini della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione del Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia interessata per competenza territoriale.

07A02722

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla determinazione 15 marzo 2007 dell'Agenzia italiana del farmaco, riguardante la: "Rettifica alla determinazione 23 febbraio 2007, recante: «Modifiche alla determinazione 4 gennaio 2007 'Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci'»". (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2007).

Nell'allegato alla determinazione indicata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2007, il riquadro della nota 13, riportato alla pag. 45, è sostituito dal seguente:

«Nota 13

Ipolipemizzanti: Fibrati: – bezafibrato – fenofibrato – gemfibrozil Statine: – atorvastatina – fluvastatina – lovastatina – pravastatina – rosuvastatina – simvastatina – simvastatina + ezetimibe Altri: – omega 3 etilesteri	*La prescrizione a carico del SSN è limitata a pazienti affetti da:* – dislipidemie familiari *bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil* *atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe* *omega 3 etilesteri* – ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta: ▪ in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore (rischio a 10 anni ≥ 20% in base alla Carte di Rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità) (prevenzione primaria) ▪ in soggetti con coronaropatia documentata o pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o pregresso infarto o diabete (prevenzione secondaria) *atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe* – in soggetti con pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria) *omega 3 etilesteri* – iperlipidemie non corrette dalla sola dieta: ▪ indotte da farmaci (immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi) ▪ in pazienti con insufficienza renale cronica *atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe* *bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil* *omega 3 etilesteri*

»

07A02826

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-72) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00